

# PRIVACY

guida pratica all'utilizzo delle immagini



## contenuto dell'immagine

## cosa dice la legge

immagine riconoscibile di una persona comune, comunque pubblicata (carta stampata, libri o web) in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile.

La legge nega la possibilità di pubblicare la foto perchè in tal modo la persona che è sconosciuta perderebbe la privacy legata alla sua immagine

**NO**, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione.

Immagine riconoscibile di una persona comune, inserita in un contesto la cui visione sia limitata a un pubblico circoscritto e identificato (quadro affisso in sede o in locali chiusi al pubblico, pagina web protetta da password ecc...)

Se l'immagine viene mostrata a un gruppo ristretto, conosciuto e controllabile di interlocutori, non si può parlare di pubblicazione, ma di uso privato. Facendo attenzione a non trascendere, l'uso è possibile.

... **NI**, Se l'uso è davvero ristretto, è possibile.

Immagine di un luogo pubblico o di un avvenimento, in cui una o più persone siano riconoscibili. Valutare se il personaggio riconoscibile non sia determinante all'economia della foto

Non ha importanza che la foto sia stata realizzata in un luogo pubblico o durante un evento; l'importante è che si tratti di un'immagine DEL luogo pubblico o DELL'evento, nella quale alcune persone possono essere incidentalmente riconoscibili

**SI**, anche senza autorizzazione.

Persone comuni riprese in pubblico, o durante un evento, ma ISOLATE dal contesto

Non è lecita la pubblicazione di immagini realizzate in pubblico, ma di immagini che ritraggano luoghi o eventi pubblici. Se il soggetto è portante nell'economia dell'immagine allora siamo in presenza di un ritratto per cui occorre autorizzazione.

**NO**, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione.

Persone comuni riprese in pubblico, o durante un evento, isolate dal contesto ma il cui volto non sia riconoscibile.

Se il volto (l'effigie) non è riconoscibile, l'immagine può essere pubblicata.

**SI**, anche senza autorizzazione.

Persone comuni di cui sia pubblicato un particolare, ma il cui volto non sia riconoscibile.

La legge protegge la privacy della propria effigie, in modo che non venga conosciuta ai più. Altri dettagli anatomici, anche se riconoscibili dalle persone che appartengono alla sfera privata del soggetto ritratto, sono sconosciuti alla massa, quindi non possono essere riconosciuti da questa.

**SI**, anche senza autorizzazione, purché il volto non sia riconoscibile.

Immagini in cui il soggetto ritratto occupi una porzione minima dell'immagine.

Se il soggetto avesse il volto riconoscibile, non ha importanza la "dimensione fisica" all'interno dell'immagine, ma la sua "dimensione logica": se pur essendo "piccolo", il soggetto umano è determinante nella foto, è da equipararsi ad una foto di ritratto, e non di un luogo pubblico.

**NI**, occorre valutare caso per caso.

Immagini pubblicate con finalità esclusivamente culturali e/o didattiche.

La legge cita espressamente questo caso come una situazione per la quale non occorre autorizzazione.

**SI**, è previsto dalla legge.

# PRIVACY

guida pratica all'utilizzo delle immagini



## PRESENZA DI MINORI

contenuto dell'immagine

cosa dice la legge

Immagine di un minore, comunque pubblicata (stampati, libri, web ecc.), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile.

L'autorizzazione alla pubblicazione deve essere concessa dai genitori, preferibilmente da entrambi.

NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione firmata dai genitori.

Foto di minori in situazioni che si riterrebbero giustificate da libertà di informazione ed esigenze giornalistiche.

In realtà, la libertà di informazione esiste finché non calpesta il diritto dei singoli, e l'opporvi alla pubblicazione è un diritto che prevale sull'esigenza giornalistica. Nel caso di minori, poi esiste l'aggravante della minore età.

NO. Anche se spesso infranta, la regola vieta di pubblicare immagini di minori riconoscibili.

Foto di minori sulle quali si sia provveduto a rendere non riconoscibile il volto.

È sufficiente "percepire" o "pixelare" la zona degli occhi, dato che si tratta della porzione su cui si basa il riconoscimento immediato, che è quello da evitare. Tuttavia è concesso mantenere riconoscibile il volto in caso di pubblicazione finalizzata alla ricerca del minore scomparso o rapito.

SI, se il volto è o viene reso non direttamente riconoscibile.

Immagini di ritratto di minori o adulti effettuate come reportage in Paesi distanti

Stesse regole previste per le persone in Italia. Tuttavia, dato che statisticamente è raro che questi soggetti si oppongano in seguito, per consuetudine non viene chiesta l'autorizzazione. Attenzione, invece agli stranieri fotografati in Italia, che potrebbero opporsi se la pubblicazione è per loro sconveniente.

NI, la regola della privacy vale comunque, anche se è improbabile che sorgano problemi.